

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPORTO CONTO TERZI

DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2015



Ravenna, 13 aprile 2015

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 commi
247, 248, 249 e 250



Modifiche
al D.Lgs. n. 286/2005 e
all'art. 83-bis D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008



In vigore dal 1° gennaio 2015

VETTORE

Ampliata la definizione di «vettore»
(art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 286/2005)



Prima: vettore è l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi (ovvero l'impresa non stabilita in Italia ...) che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Ora: si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi **associata a una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.**

VETTORE

L'integrazione alla definizione di «vettore» riguarda i consorzi e le cooperative consortili fra imprese di autotrasporto.

Viene confermato che l'assegnazione del trasporto dal Consorzio/Cooperativa consortile ai propri soci NON è sub trasporto, ma è un atto organico interno del Consorzio/Cooperativa, da cui si evince il suo scopo consortile



Il Consorzio/Cooperativa consortile agisce in nome proprio (titolare del contratto di trasporto con il committente), ma per conto dei propri soci autotrasportatori (in forza di mandato senza rappresentanza).

I soci, in quanto imprese di autotrasporto, devono essere iscritti all'Albo Nazionale trasportatori conto terzi ed avere un'organizzazione d'impresa (mezzi, personale conducente, ecc.).

COMMITTENTE

Ampliata la definizione di «committente»

(art. 2, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 286/2005)



Prima: committente è l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.

Ora: si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi che **stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.**

COMMITTENTE

L'integrazione alla definizione di «committente» riguarda i cd. operatori di logistica, cioè le imprese che, pur iscritte all'Albo Nazionale trasportatori conto terzi, effettuano servizi di logistica (servizi di deposito, movimentazione e lavorazione delle merci), senza effettuare anche il trasporto.

In tal caso, si avrà:

- **Contratto di appalto per i servizi di logistica** sottoscritto tra committente e operatore di logistica iscritto all'Albo Nazionale autotrasportatori conto terzi;
- **Contratto di trasporto** tra operatore di logistica iscritto all'Albo Nazionale autotrasportatori conto terzi (committente del trasporto) e vettore, con possibilità di quest'ultimo di utilizzare un sub-vettore, se concordato con l'operatore di logistica.

SUB-VETTORE

Introdotta la definizione di «sub-vettore»

(art. 2, comma 1, lett. e-bis del D.Lgs. n. 286/2005)



Sub-vettore è l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi (ovvero l'impresa non stabilita in Italia ...) che svolge un servizio di trasporto su strada su incarico di altro vettore.



Ovviamente, l'impresa, che è vettore nel contratto di trasporto, è invece committente del contratto di sub-trasporto.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Disciplina introdotta all'art. 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, L. n. 133/2008



Prima: sistema dei costi minimi che aveva la finalità dichiarata di garantire la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto.

Ora: abolito il sistema dei costi minimi e, quindi, libertà nel concordare il corrispettivo. Come assicurare la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto? Attraverso l'introduzione della responsabilità solidale del committente del trasporto (scelta di un vettore «virtuoso»).



La finalità è quella di garantire che i trasporti siano affidati a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

La norma impone al committente di verificare, prima di stipulare il contratto di trasporto, la regolarità del vettore. Si tratta, quindi, di una verifica preliminare alla conclusione del contratto di trasporto.

Se il committente verifica preliminarmente la regolarità del vettore, NON c'è responsabilità solidale.

La verifica avviene mediante acquisizione di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che il vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (Durc).

La norma impone inoltre al vettore di fornire al committente il Durc di data non anteriore a 3 mesi all'atto della conclusione del contratto.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Il committente è tenuto a verificare periodicamente la regolarità del vettore? La norma richiede che la verifica della regolarità sia effettuata in un preciso momento temporale (prima della stipula del contratto di trasporto/all'atto della conclusione dello stesso). Tuttavia, nulla vieta che le parti si accordino per l'acquisizione periodica del Durc.

La modalità di verifica attraverso il Durc è provvisoria:

entro max 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova norma (giugno 2015), la verifica della regolarità del vettore dovrà avvenire on-line mediante accesso dei committenti ad un'apposita sezione del portale internet del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale autotrasporto.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Il committente, che non verifica la regolarità del vettore, è obbligato in solido con il vettore e, in presenza di sub-vettori, anche con detti sub-vettori ⇒ la norma non chiede al committente di verificare anche la regolarità dei sub-vettori.

Ambito della responsabilità

Se il contratto è scritto:

Trattamenti retributivi

Contributi previdenziali

Premi assicurativi

Se il contratto NON è scritto:

Trattamenti retributivi

Contributi previdenziali

Premi assicurativi

Obblighi fiscali

Codice della Strada

Escluse le sanzioni amministrative

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Limite temporale

Il committente risponde in solido entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto:

- contratto scritto non tacitamente rinnovabile;
- contratto scritto tacitamente rinnovabile, salvo disdetta;
- contratto non scritto per trasporti sporadici/occasionali;
- contratto non scritto per trasporti abituali/costanti/frequenti.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Limite quantitativo

Il committente risponde in solido limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Il committente che abbia adempiuto agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali del vettore (in quanto obbligato in solido) ha azione di regresso nei confronti del coobbligato (vettore).

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEL TRASPORTO A CONFRONTO CON LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NELL'APPALTO

Trasporto

- Il committente non risponde in solido se verifica la regolarità del vettore (la responsabilità solidale sussiste solo in caso di omessa verifica).
- Il committente risponde in solido entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto.
- Non è previsto per il committente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del vettore.
- Responsabilità solidale anche per gli obblighi fiscali (in caso di contratti non scritti).

Appalto

- Il committente risponde in solido con l'appaltatore sempre e comunque (non previste verifiche che escludano la responsabilità solidale).
- Il committente risponde in solido entro il limite di 2 anni dalla cessazione del contratto.
- Il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.
- Eliminata la responsabilità solidale per obblighi fiscali (ritenute fiscali/iva)

LEGGE DI STABILITA' 2015:
LE NOVITA' IN MATERIA
DI SUB VEZIONE
E DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO PER IL TRASPORTO



LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE

(nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto puo' avvalersi di sub-vettori **nel caso in cui le parti concordino**, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura (*o, meglio, sub-vezione*).



La sub-vezione concordata è possibile in ogni momento (sia a inizio incarico sia in corso di suo svolgimento).

Non sono più ammissibili sub-vezioni all'insaputa del committente.

Nella maggior parte dei casi, il vettore chiederà al committente di poter utilizzare dei sub-vettori (**specificando di chi si tratta – meglio ma non obbligatorio**) ed il committente acconsentirà (o non acconsentirà) la sub-vezione sulla base dell'*intuitu personae*.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE (nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

La volontà di utilizzare sub-vettori deve essere **manifestata in modo espreso e risultare da atto scritto possibilmente prevedendo anche chi sia chiamato ad effettuare la sub-vezione.**

Pertanto, non sono sufficienti (quanto meno ai fini della prova):

- Generiche previsioni contrattuali (es. «*Il vettore potrà utilizzare sub-vettori*»);
- Manifestazioni di volontà solo verbali (cioè vettore e committente si accordano solo verbalmente sulla sub-vezione);
- Manifestazioni di volontà che si ricavano da fatti/comportamenti concludenti (cioè il vettore utilizza sub-vettori ed il committente, che è a conoscenza di questo, glielo consente).

Anche se il contratto di trasporto è verbale, l'accordo tra committente e vettore per la sub-vezione deve comunque risultare per iscritto (quanto meno ai fini della prova).

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE

(nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Se c'è l'accordo sulla sub-vezione

Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore (con assunzione di responsabilità ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'art. 83-bis del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008).



Il vettore deve controllare preliminarmente che il sub-vettore sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi. Ciò in quanto il vettore è committente del sub-vettore (acquisizione del durc del sub-vettore, di data non anteriore a 3 mesi; successivamente, via web accedendo al sito internet dell'Albo Nazionale).



Il vettore che non verifica preliminarmente la regolarità del sub-vettore, è obbligato in solido con quest'ultimo, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di sub-vezione, per le retribuzioni del personale del sub-vettore non pagate e per i contributi previdenziali e premi assicurativi non versati, limitatamente alle prestazioni ricevute ed oggetto della sub-vezione (nessun obbligo per le sanzioni amministrative degli enti previdenziali che rimangono in capo all'obbligato principale – diritto all'azione di regresso).

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE (nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Il vettore risponde entro il **limite di 1 anno dalla cessazione del contratto** di sub-vezione.

Quando cessa il contratto di sub-vezione?

○ **Contratto in forma scritta, non tacitamente rinnovabile** ⇒ il contratto cessa alla data di sua scadenza indicata nel contratto stesso; quindi, l'anno di responsabilità solidale del vettore decorre dalla data di scadenza del contratto di sub-vezione.

○ **Contratto in forma scritta, tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta** ⇒ il contratto cessa quando esso non viene rinnovato e/o se una delle parti comunica la disdetta.

○ In questo secondo caso l'anno di responsabilità solidale del vettore decorre dalla data di efficacia della disdetta.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE (nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Il vettore risponde entro il **limite di 1 anno dalla cessazione del contratto** di sub-vezione.

Quando cessa il contratto di sub-vezione?

- **Contratto verbale con trasporti occasionali/sporadici** ⇒ il contratto cessa con l'esecuzione della prestazione di trasporto; quindi, l'anno di responsabilità solidale del vettore decorre dalla data di esecuzione del trasporto.
- **Contratto verbale con trasporti abituali/costanti e frequenti** ⇒ si potrebbe sostenere che il contratto non si esaurisca con l'esecuzione dei singoli trasporti (cioè che non si tratti di tanti distinti contratti di trasporto quante sono le prestazioni eseguite), ma che si tratti di un unico contratto per pluralità di prestazioni. In tal caso, l'anno di responsabilità solidale del vettore decorrerebbe una volta cessato il rapporto contrattuale unitariamente considerato.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE (nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Se non c'è l'accordo sulla sub-vezione

(ovvero il committente non autorizza la sub-vezione)

Ma il vettore si avvale ugualmente di sub-vettori



Il committente **può risolvere il contratto** di trasporto per inadempimento del vettore, (si presume che l'inadempimento sia di non scarsa importanza art. 1455 c.c.) ma deve comunque **pagare il corrispettivo** per i trasporti fino a quel momento eseguiti.

È salvo il diritto del committente di richiedere eventuali danni.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE (nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Il **committente ignaro dell'esistenza del sub-vettore** (perché il vettore non ne ha fatto richiesta al committente opp. perché il vettore ha comunque incaricato un sub-vettore pur mancando l'accordo con il committente ed all'insaputa di quest'ultimo) **può essere chiamato a rispondere anche per il sub-vettore?**

Anche se la norma non ne parla, il committente non dovrebbe essere chiamato a rispondere anche per il sub-vettore del quale ignori, in buona fede, l'esistenza.

Ai fini processuali la buona fede è presunta; sarà, in altre parole, chi la contesta (es. dipendenti del sub-vettore, Inps/Inail) a dover provare la mala fede del committente. In concreto, però, è più probabile che gli Istituti chiedano al committente di fornire la prova.

Il committente potrebbe comunque agire nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni subiti.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE

(nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

Il sub-vettore non può, a sua volta, affidare il trasporto ad altro vettore ⇒ cd. **divieto di sub-vezione a cascata** (ad eccezione dei trasporti di collettame).

Se il sub-vettore viola questo divieto, quali conseguenze?

- Il contratto tra sub-vettore ed ulteriore vettore è nullo (nullità *sui generis*, simile al 2126 c.c. – tutela effettiva delle prestazioni lavorative visto il punto a seguire)
- L'ulteriore vettore ha comunque diritto al pagamento del corrispettivo per i trasporti eseguiti. In tal caso, il sub-vettore successivo al primo ha diritto di percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, deve esibire la propria fattura a semplice richiesta ⇒ dal che ne consegue che il secondo sub-vettore può esperire **l'azione diretta** di cui all'art. 7 ter del D.Lgs. n. 286/2005 («...azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita ...»).

Inoltre ...

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA SUB VEZIONE

(nuovo art. 6-ter del d.Lgs. n. 286/2005)

- Il sub-vettore assume gli oneri e le **responsabilità** connessi alla verifica della regolarità dell'ulteriore vettore per **retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi ed anche per obblighi fiscali**, ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'art. 83-bis del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008
- **Problematicità di cosa debba intendersi per «obblighi fiscali»: IVA? Ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente? Altro?**



Il limite di 1 anno da quando decorrerebbe?

Possibile sostenere che l'anno decorra dalla data di conclusione del contratto (e non dalla sua cessazione), tenuto conto che, trattandosi di contratto di sub-vezione a cascata, esso è affetto da nullità?

Meno probabile che l'anno possa decorrere da quando è fatta valere la nullità del contratto, in quanto ciò potrebbe comportare un eccessivo protrarsi nel tempo della responsabilità del sub-vettore (si tenga presente che l'azione per dichiarare un contratto nullo non si prescrive e, quindi, tale azione di nullità può essere promossa anche a distanza di molto tempo da chiunque vi abbia interesse).

Probabile e ragionevole affermare che decorra dal giorno della esecuzione della prestazione.

CORRISPETTIVO

(art. 83 bis D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08)

Già la Corte di Giustizia EU, con sentenza del 04/09/2014, aveva dichiarato l'incompatibilità della norma nazionale sui costi minimi rispetto alla normativa comunitaria.

Quindi, si è reso necessario intervenire sull'art. 83-bis:

- Abolizione del sistema dei costi minimi (abrogati i commi 1, 2 e 3);
- Autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo per i contratti sia scritti che verbali, pur tenendo conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale (comma 4);
- Clausola di salvaguardia per i trasporti da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 gg. (comma 5);
- Pubblicazione, su sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi (art. 1, comma 250, Legge stabilità 2015). Si tratta di mera indicazione di valori assolutamente indicativi e non vincolanti per le imprese.

CORRISPETTIVO

(art. 83 bis D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08)

Comma 4 «*Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta ... i prezzi e le condizioni sono rimesse all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale*».



Abrogazione di qualsiasi sistema tariffario obbligatorio
o di costi minimi di esercizio

(fino al 2012, determinati dall'Osservatorio costituito presso la
Consulta Generale per l'autotrasporto e per la logistica;
successivamente, fino ad agosto 2014, determinati dalla
Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

CORRISPETTIVO

(art. 83 bis D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08)

Restano confermati i termini di pagamento del corrispettivo ⇒ non superiori a 60 gg. data emissione fattura (diritto del vettore agli interessi di mora per ritardato pagamento).

Resta confermata la sanzione (comma 14) ⇒ sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo della fattura di trasporto e, comunque, non inferiore a euro 1000, in caso di pagamento del corrispettivo oltre i 90 gg. data emissione fattura.

CORRISPETTIVO

(art. 83 bis D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08)

Comma 5 «Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuta dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture ..., è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane».

La norma ha natura dispositiva e non inderogabile ⇒ quindi, per poter beneficiare della clausola di salvaguardia, occorre prevederla in contratto (in caso di contratto verbale, occorre comunque una pattuizione iscritta tra le parti).

CORRISPETTIVO

(art. 83 bis D.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08)

Necessità che in contratto sia indicata la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante, altrimenti la clausola di salvaguardia è inapplicabile.

L'aggiornamento riguarda solo la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante (in caso di variazioni del costo del gasolio superiori al 2%) e non l'intero corrispettivo.

Attenzione, perché la norma parla di «variazioni» e non di «aumento», quindi potrebbe applicarsi anche in caso di variazioni in diminuzione del costo del gasolio ⇒ occorre precisare questo aspetto nel contratto.

Più difficile dare concreta attuazione all'adeguamento in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane (soprattutto quando le tratte sono molte e diversificate). In ogni caso, per recepire la clausola di salvaguardia, occorrerà comunque una apposita previsione contrattuale con indicazione delle tariffe autostradali.

Legge di stabilità 2015 , Legge 23 dicembre 2014, n.190 novità in materia di autotrasporto merci conto terzi.

Ravenna, 13 Aprile 2015

Alla luce della nuova normativa sul trasporto alcune considerazioni:

- i documenti che debbono essere presenti sul veicolo;
- la documentazione necessaria dopo l'annullamento della scheda di trasporto per accompagnamento delle merci ;
- Quali documenti ,deve richiedere il committente all'atto di contrattazione verbale o scritta, per accertarsi della regolarità dell'autotrasportatore e quali sono i documenti che deve obbligatoriamente produrre il vettore.

- Premessa
- le nostre associate si dividono fra:
- Cooperative produzione lavoro (in questo caso ai soci, viene applicata la Legge 142 e quindi retribuiti con busta paga in applicazione ai propri contratti di lavoro, trasporto, facchinaggio ecc.);
- Consorzi sotto forma di cooperativa (i soci sono imprese artigiane iscritte all'albo dell'autotrasporto merci conto terzi) queste imprese socie fatturano i propri servizi al Consorzio, il quale rifattura al committente, da qui lo scambio mutualistico;
- Cooperative che per comodità, chiameremo miste, ma sono classificate con il doppio scambio mutualistico (quindi i soci possono essere soci lavoratori con applicazione della legge 142 e soci artigiani con propria impresa);
- Negli esempi di associate sopradescritte, possono esserci anche i lavoratori dipendenti non sono soci, con qualifica di autisti, operai, facchini, impiegati ecc.....
- Questa premessa è necessaria, per conoscere la documentazione, **che deve essere presente**, sul veicolo adibito al trasporto merci conto terzi, la quale si diversifica, a secondo del tipo di cooperativa e compagine sociale alla quale si appartiene e quindi:
- nel primo caso, il socio autista retribuito con busta paga in applicazione Legge 142, dovrà avere con se, copia di contratto di lavoro, oppure copia della busta paga, ove si possa rilevare che l'autista è retribuito con busta paga e quindi socio appartenente a una cooperativa produzione lavoro; dovrà inoltre avere con se, copia del contratto di trasporto scritto o meglio attestazione che fra il committente e la cooperativa esiste un contratto scritto, archiviato presso la sede della cooperativa, oppure nel caso di contratto in forma verbale, la merce dovrà essere accompagnata dalle cosiddette: "istruzioni scritte del committente" (in merito alle istruzioni vedremo più avanti), per quanto riguarda l'iscrizione albo autotrasporto, licenza e proprietà dell'autocarro, saranno tutti intestati alla cooperativa stessa (coop. Prod. Lavoro).
- Nel secondo caso abbiamo un consorzio, sotto forma di cooperativa, che raggiunge lo scopo mutualistico con i servizi effettuati dai propri soci, imprese artigiane iscritte albo autotrasporto merci conto terzi e proprietari dei mezzi di trasporto utilizzati nel servizio, sull'autocarro dovrà essere presente: copia del libro verbale del consorzio di accettazione del socio (impresa), ove si possa individuare da quale data è stato accettato come socio del consorzio, se non si evince dai libretti di circolazione, copia del titolo di proprietà del veicolo, vedi comodato o contratto di noleggio, comunque un documento che attesti il titolo di possesso dell'autocarro che l'autista sta guidando, certificato iscrizione albo autotrasporto conto terzi e visura camerale, sarà necessario, come nel caso precedente avere anche i documenti relativi al contratto di trasporto che il consorzio ha stipulato con il committente, in caso di contratto verbale, come già precedentemente detto, anche documento di accompagnamento delle merci.

**Legge di stabilità 2015 , Legge 23 dicembre 2014, n.190 novità
in materia di autotrasporto merci conto terzi**

- qualora la cooperativa sia a doppio scambio mutualistico, uno scambio riferito ai soci lavoratori Legge 142, e uno scambio in riferimento ai soci imprenditori artigiani, occorrerà fare attenzione a fornire tutti gli elementi e documenti necessari al riconoscimento, dei requisiti obbligatori in modo che i controlli su strada possano essere effettuati, dagli organi di polizia competenti senza dubbi alcuni.
- Per quanto riguarda i dipendenti autisti non soci, la documentazione è identica a quella prevista per il socio autista di cui Legge 142.

Tutti questi documenti erano necessari anche ante legge di stabilità 2015, quindi è solo un ricordare cosa dobbiamo avere a bordo dei mezzi adibiti al trasporto merci conto terzi.

Dal 1 gennaio 2015 è stata abolita la scheda di trasporto, pertanto non è più obbligatorio redigere o accompagnare le merci con tale documento; la scheda di trasporto era obbligatoria nel precedente testo di legge, nel caso che il contratto non fosse stipulato in forma scritta, ma in forma verbale, infatti il documento riprendeva tutti quegli elementi che sono presenti in un contratto scritto: committente, vettore, proprietario merci, caricatore, luogo di destinazione, cioè tutti gli elementi necessari per potere individuare le responsabilità riferite a ciascun soggetto presente nel contratto. La nuova formulazione di legge precisa che, a bordo del veicolo devono essere presenti i documenti obbligatori, riferiti ad altre normative fiscali attualmente in vigore, come per esempio: trasporto rifiuti, trasporto animali vivi, carburanti, merci pericolose e così via. In data 31.12.2014 prot. 300/a/9221/14/108/44 il Ministero dell'Interno dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio di Polizia Stradale, ha diramato una circolare esplicativa, indirizzata a tutte le Prefetture e ai Corpi di Polizia Statale preposti per i controlli stradali, ribadendo la soppressione della scheda di trasporto e indicando le prime disposizioni di carattere operativo, specificando cosa si intende per istruzioni scritte a bordo del veicolo.

**Legge di stabilità 2015 , Legge 23 dicembre 2014, n.190 novità
in materia di autotrasporto merci conto terzi**

- In riferimento alla soppressione della scheda di trasporto, esprimiamo, il nostro parere e consiglio, prendendo spunto da quanto dettato dalla Legge attuale e dalla circolare menzionata, che impartisce le regole in sostituzione della eliminazione della scheda di trasporto. Nei contratti verbali, crediamo sia obbligatorio, comunque accompagnare il trasporto delle merci con dei documenti, comprensibili che racchiudano tutti gli elementi utili in caso di controllo su strada, effettuato dai corpi di polizia statali, riguardanti un semplice controllo o infrazioni commesse dal conducente del mezzo durante il trasporto.
- In particolare la nuova formulazione di Legge detta, che a bordo del veicolo **devono** (non possono) **essere presenti le istruzioni scritte dal committente**, le quali servono ai corpi di polizia Statale e pubblica, per poter accertare in modo incisivo le responsabilità dei soggetti, facenti parte della filiera del trasporto, in particolare, del committente e del vettore, in caso di violazione accertata, dal conducente di superamento dei limiti di velocità di cui art. 142 del Codice della strada o mancata osservanza del conducente, dei tempi di guida e di riposo di cui art. 174 del codice della strada. L'Organo di controllo verifica la compatibilità con le istruzioni scritte dal committente al vettore in riferimento alla prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione, dovranno pertanto essere specificate, le tempistiche di presa consegna delle merci, e rispettive consegne rispetto alle destinazioni, che possano essere oggetto di valutazione dagli organi di polizia in modo da poter accertare se il rispetto delle norme del codice della strada siano state violate in ordine alla commissione /committente.
- Visto che la scheda di trasporto conteneva questi elementi non essendo più a bordo del veicolo e necessario che vi siano le **istruzioni scritte dal committente**.
- In mancanza delle istruzioni a bordo del veicolo il rischio è che: **vengano impartite, in modo uguale le sanzioni rispetto alle violazioni accertate sia al vettore che al committente**, le generalità del committente potranno essere richieste allo stesso vettore ai sensi dell'art. 180,c.8, del codice della strada.
- Ricordiamo che i controlli su strada possono essere effettuati dai seguenti corpi di polizia:
- Polizia Stradale, Vigili Urbani, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e delle comunicazioni, Corpo forestale di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera.
- **per quanto riguarda i contratti stipulati in forma verbale, consigliamo** di eliminare la scheda di trasporto, **integrando o con un documento di accompagnamento merce come il DDT**, completo di tutti gli elementi necessari come suddetto, o **dalle istruzioni scritte dal committente, oppure** continuare con la scheda di trasporto, ove nell'organizzazione della propria attività, fosse già un documento utilizzato a regime senza particolari appesantimenti burocratici.

Legge di stabilità 2015 , Legge 23 dicembre 2014, n.190 novità in materia di autotrasporto merci conto terzi.

- La nuova formulazione di cui l'art. 83 /bis introduce per quanto riguarda i contratti di trasporto, **la responsabilità** solidale e fiscale in capo al committente, il quale risponde in solido se non ha accertato prima del contratto, della regolarità contributiva e previdenziale del vettore. **Se il contratto è redatto in forma verbale si aggiunge anche la responsabilità fiscale**, vengono introdotti alcuni controlli che il committente, deve, prima di commissionare un trasporto, verificare la virtuosità del vettore al quale si commissiona un servizio, onde evitare di rispondere in solido sulle responsabilità solidali/fiscali se il vettore dovesse essere inadempiente a tali regole.
- Pertanto, il committente fino a quando il Comitato Centrale dell'Albo **dell'autotrasporto**, non avrà reso operativo (6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge), il sito Web, collegato con tutti gli istituti previdenziali, Camera di Commercio, Prefetture ecc... dal quale il committente tramite interrogazione, possa avere una ricevuta valida che tale vettore interpellato è un virtuoso, in regola con tutti i requisiti, deve richiedere all'atto del contratto il DURC cartaceo, con data di regolarità rientrante nella data di ordine del servizio, inoltre a nostro avviso se il contratto prevede un rapporto continuativo nel tempo, alla scadenza del documento (DURC valido tre mesi) sia rinnovata la richiesta di un nuovo DURC, in riferimento ai regolari pagamenti verso propri dipendenti, del vettore il committente può richiedere una dichiarazione sostitutiva al vettore, il quale dichiarerà che i propri dipendenti sono regolarmente retribuiti. Si aggiunge per i contratti di tipo verbale anche la responsabilità di tipo fiscale, il committente richiederà per sua integrità anche questa autodichiarazione sempre al vettore.
- **Il vettore** dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal committente, per rendere la liberatoria di responsabilità solidale /o fiscale ove occorra. Inoltre nel caso di Consorzi, dovrà vigilare severamente, sui i requisiti obbligatori di legge nei confronti dei propri soci imprese artigiane, i soci impresa, a loro volta dovranno produrre tutti i documenti necessari ad eludere le suddette responsabilità, chiaro che dove all'interno dello stesso consorzio fossero effettuati i servizi di contabilità fiscale, non è necessario avere tutta la documentazione perché già esistente in cooperativa.
- In risposta alla molteplici domande, in merito alla consegna del Durc, consigliamo di produrre il documento, per tutte le posizioni previdenziali, la Cooperativa di produzione lavoro, consegnerà un unico documento, mentre le cosiddette miste artigiani, dipendenti legge 142 e dipendenti autisti non soci, consegneranno il Durc della cooperativa più il Durc dell'Impresa artigiana, alla quale sarà assegnato il trasporto stesso.
- Per quanto riguarda i consorzi , nei quali i dipendenti sono solo impiegati, riteniamo prudente che venga consegnato al committente, il Durc relativo ai dipendenti (anche se solo impiegati) del Consorzio e il Durc dell'impresa artigiana che effettuerà il servizio di trasporto.